

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

# Piano Incremento Occupazione Operaia - Case per Lavoratori

## AVVISO per la prenotazione di N. 800 alloggi INA - CASA

da assegnarsi «CON PROMESSA DI VENDITA»

In applicazione del disposto dell'Art. 8 della legge 26-11-55 N. 1148 - nel Comune di Napoli - in aggiunta agli alloggi da costruire in base ai piani annuali previsti dalla Legge 28-2-49 N. 43 - prorogata di 7 anni.

1 - Tutti i lavoratori che prestino abitualmente la loro opera nel COMUNE di NAPOLI e che abbiano versato una mensilità dei contributi dovuti alla Gestione INA - CASA ai sensi della legge 28-2-1949, n. 43, possono presentare domanda di prenotazione purchè, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 22 giugno 1949 N. 340, nè loro nè alcuno dei componenti il nucleo familiare risultino proprietari di alloggio nella medesima città.

**Non potranno presentare domanda di prenotazione i lavoratori dipendenti da aziende che costruiscono in applicazione dell'art. 8 della Legge 26-11-1955 N. 1148 per i propri dipendenti.**

2 - Gli alloggi costruiti dalla Gestione INA - CASA, in base alle prenotazioni raccolte e nei limiti e con le modalità previste dalle leggi, potranno essere dei seguenti tipi:

Alloggi da 5 vani legali (3 stanze utili oltre cucina ed accessori)				
» 6 vani legali (4	»	»	»	)
» 7 vani legali (5	»	»	»	)

Il numero delle stanze UTILI per il quale è ammessa la prenotazione di un alloggio non deve superare il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno, tenute presenti le previsioni di variazioni a breve scadenza del nucleo familiare stesso, in dipendenza di matrimonio o di nascita.

3 - Le quote di anticipazione a carico dei prenotatari sono fissate in L. 150.000 per vano legale richiesto. Il versamento di detta quota dovrà essere effettuata come segue:

- a) L. 10.000 per vano legale all'atto della presentazione della domanda di prenotazione. Nel caso che la domanda non venga accolta detta somma sarà restituita all'interessato non appena avvenuta la formazione dell'elenco degli assegnatari;
- b) L. 70.000 per vano legale all'atto della comunicazione all'interessato che la sua domanda è stata accolta;
- c) L. 70.000 per vano legale non oltre un anno dalla presentazione della domanda di prenotazione e, comunque, prima della firma del contratto provvisorio dell'alloggio.

4 - La Gestione provvederà alla costruzione di alloggi del tipo normale INA-CASA.

5 - La Gestione INA-CASA si riserva la facoltà insindacabile di apportare, per esigenze di carattere tecnico ed amministrativo, variazioni al tipo, di alloggio e di procedere conseguentemente ad eventuale conguaglio all'atto del versamento della quota di cui al punto c).

**Ove il lavoratore non trovasse rispondente ai suoi intendimenti le eventuali varianti di cui sopra o comunque non trovasse di suo gradimento la località prescelta per le costruzioni, potrà rinunciare all'assegnazione dell'alloggio; sarà provveduto, in tal caso, alla restituzione totale dei versamenti effettuati.**

6 - Per l'ammortamento di detti alloggi i lavoratori assegnatari dovranno corrispondere per dieci anni a decorrere dal primo mese successivo alla data della consegna degli alloggi una rata mensile che potrà variare da L. 3.000 a L. 3.500 circa per vano legale, oltre il rimborso delle spese di manutenzione e servizi. La rata definitiva di ammortamento sarà determinata all'atto della stipula del contratto di assegnazione con promessa di vendita.

### AVVERTENZE

Le domande di prenotazione dovranno essere redatte su APPOSITI MODULI DI COLORE CELESTE - predisposti dalla Gestione INA - CASA - che gli interessati potranno ritirare a partire dal giorno 3 MARZO presso il competente Ufficio del Lavoro e Mass. Occupaz. (sezione speciale prenotazione alloggi Art. 8 Legge 26-11-1955 N. 1148) - al prezzo di L. 100 cadauno. ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO SUL C/C/N. 1/8229 intestato a «Gestione INA-CASA» della quota prevista al punto a) di cui sopra per un importo complessivo pari a L. 10.000 per ogni vano LEGALE richiesto.

Per facilitare la prenotazione da parte di gruppi omogenei di lavoratori - Gli uffici del lavoro sono autorizzati ad accogliere richieste di prenotazione di gruppi costituiti da 6 o da 12 lavoratori. A tal fine i gruppi dovranno presentare la domanda di prenotazione per ogni singolo lavoratore - CON ELENCO RIEPILOGATIVO DA RITIRARSI PRESSO LA SEZIONE SPECIALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.

L'Ordine dei lavoratori indicato in tale elenco varrà quale ordine di precedenza nell'ambito di ciascun gruppo - ai fini della scelta degli alloggi.

**Le domande di prenotazione debbono essere presentate presso la Sezione Speciale dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Napoli - (Via Duomo, 219). - Il termine utile per la presentazione decorre dal giorno 12 Marzo al giorno 27 Marzo '956 compreso.**

**Nessun responsabilità viene assunta dall'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per eventuali SMARRIMENTI DELLE DOMANDE SPEDITE PER POSTA.**

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine utile stabilito per la presentazione.

La sezione speciale dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione fornirà agli interessati ogni ulteriore chiarimento in proposito. Qualora il numero complessivo delle domande di prenotazione sia inferiore o uguale al numero degli alloggi disponibili - tutte le domande si intendono accolte. Qualora invece il numero complessivo delle domande sia superiore al numero degli alloggi disponibili L'UFFICIO DEL LAVORO PROCEDERÀ AD EFFETTUARE IL PUBBLICO SORTEGGIO. A tal fine il numero degli alloggi disponibili sarà ripartito IN TRE ALIQUOTE - proporzionalmente al numero delle domande di prenotazioni appartenenti rispettivamente ai LAVORATORI SINGOLI - GRUPPI DI 6 LAVORATORI o GRUPPI DI 12 LAVORATORI. Nell'ambito di ogni aliquota si procederà a sorteggio.

Anche nel caso in cui le domande siano in numero inferiore o uguale al numero degli alloggi disponibili - si procederà egualmente a pubblico sorteggio e con le stesse modalità sopra indicate per determinare l'ordine di PRECEDENZA DEI SINGOLI LAVORATORI E GRUPPI DA 6 E DA 12 LAVORATORI AI FINI DELLA SCELTA DEGLI ALLOGGI.

Ai lavoratori che risultino assegnatari di alloggi - l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione invierà comunicazioni che le domande sono state accolte e che i lavoratori stessi debbono trasmettere al detto ufficio - entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa - ricevuta comprovante l'avvenuto versamento sul c/c postale N. 1/8229 intestato «Gestione INA-CASA» della quota di anticipazione fissata al punto b) del presente «AVVISO» per un importo complessivo di L. 70.000 PER OGNI VANO LEGALE RICHIESTO.

Unitamente alla ricevuta del versamento di cui sopra il lavoratore assegnatario dovrà presentare lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi - nel quale l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e del Catasto di NAPOLI dovrà dichiarare se il richiedente e i componenti il nucleo familiare risultino proprietari di alloggio.

Ove alla Gestione INA-CASA non pervengano le ricevute comprovanti l'effettuato versamento dell'anticipo di cui sopra entro il termine stabilito - il singolo lavoratore decadrà dal diritto all'assegnazione e subenterà il primo lavoratore di riserva in base all'ordine di precedenza. Parimenti decadrà qualora non versi nei termini di cui al punto c) l'anticipo di L. 70.000 per ogni vano legale assegnato.

Al lavoratore decaduto ovvero rinunciatario saranno restituiti gli importi anticipati. L'accertamento circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda dagli interessati dovrà essere effettuato a cura dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione entro un periodo massimo di un anno dalla data di comunicazione relativa all'accettazione delle domande di prenotazione e - comunque - prima dell'effettiva consegna degli alloggi.

Per quanto non previsto dal presente avviso - in relazione agli obblighi ed ai diritti degli assegnatari di alloggi costruiti dalla Gestione INA - CASA ai sensi dell'Art. 8 della legge 26-11-55 n. 1148 - valgono le disposizioni generali della citata legge e quelle contenute nella legge 28-2-1949 - n. 43 e relative norme regolamentari.

### NOTE

OGNI LAVORATORE NON POTRÀ CONCORRERE CON PIÙ DI UNA DOMANDA. È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DA PARTE DI PIÙ COMPONENTI LO STESSO NUCLEO FAMILIARE - FERMO RESTANDO CHE PER OGNI NUCLEO FAMILIARE NON POTRÀ ESSERE ACCOLTA PIÙ DI UNA SOLA DOMANDA.

NAPOLI, 2 Marzo 1956

Visto per la pubblicazione:

IL DIRETTORE

dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione  
DORIGO Dr. ERVANO